



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.15.8/2021

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.13/2021

Allegati 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7991]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7991]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP 7991] SASSARI (SS) – Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, località "Giuanne Abbas" ed "Elighe longu".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Sigma Ariete S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

24/07/2023

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: *aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in*

materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.


VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è avvenuta la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Sigma Ariete S.r.l.**, con nota del 17/12/2021 allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 43056 del 22/12/2021, di seguito perfezionata, ha presentato l'istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto relativo alla **realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Ecovoltaico-Nurra"**, sito nel comune di Sassari (SS), località "Giuanne Abbas" ed "Elighe Longu".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un *Parco ecovoltaico* realizzato all'interno del territorio servito dal Consorzio di Bonifica della Nurra, costituito da un impianto di produzione da energia rinnovabile fotovoltaica, integrato da produzione agricola, comprensivo di 28 cabine, la cui durata è prevista per circa 40 anni, situato all'incrocio tra la SP18, Sassari – Argentiera e la SP42, detta "dei 2 Mari" che collega Porto Torres/Stintino e Alghero, e che ne costituiscono la principale viabilità di accesso. L'impianto avrà una potenza elettrica di picco pari a circa 144.21 MWp, sarà collegato in antenna a 150 kV ad una futura stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150kV, denominata "Olmedo 380", attraverso un cavidotto interrato di lunghezza pari a circa 9 chilometri e raccordi aerei AT per la connessione alla linea "Fiumesanto Carbo Ittiri" a 380 kV. Come dichiarato dal Proponente, il "parco" si sviluppa su un terreno a destinazione d'uso produttivo e artigianale di estensione pari a circa 327 ettari (cfr. pag.13 Relazione tecnica descrittiva), ripartito in cinque corpi aziendali adiacenti tra di loro, separati dal sedime stradale costituito dalla SP18 e dalla SP42. Il *parco ecovoltaico*, come dichiarato dal Proponente, avrà una struttura piuttosto complessa, sia per funzioni che per caratteristiche tipologiche della componente impiantistica. Sono previste diverse tipologie di moduli fotovoltaici, in funzione di una differenziazione dell'uso agricolo. Le strutture previste sono *Struttura tracker alto* (il cui modulo è costituito da tre file di pannelli connesse da tre travi a ponte, orientati N-S, di altezza pari a 4 metri circa, distanziati di 6 metri, con plinti di fondazione), *Struttura fissa bassa* (costituita da file parallele di pannelli distanti fra loro 8 metri ed orientate a sud. Si tratta di strutture inclinate dotate di sei pilastri fondati a coppie su tre plinti, con altezza minima da terra pari a 1,5 metri), *Struttura Fissa Alta* (costituita da tre file parallele di pannelli posti a doppia falda, orientate E-O; l'altezza utile sottostante i pannelli è di circa 5,1 metri di altezza e i colmi delle falde distano tra loro 11,90 metri) e *Struttura Tracker bassa* (ad inseguimento solare con pannelli orientati lungo la direzione nord-sud ed in grado di ruotare attorno all'asse. La distanza tra le file è pari a 7,5 metri). I moduli saranno installati su strutture di sostegno poste ad un'altezza tale da permettere le attività agricole al di sotto delle strutture medesime. Le strutture saranno realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza alla trazione con fondazioni in cemento armato.



Il Parco ecovoltaico sarà dotato di impianto di illuminazione e videosorveglianza tramite l'installazione di pali di altezza non inferiore ai 4,5 metri lungo tutto il perimetro, recintato con rete in maglia sciolta plastificata alta 2 metri, collegata a pali in acciaio zincato infissi direttamente nel suolo, per una lunghezza pari a 23,3 chilometri. Per la componente agricola, il Proponente ha predisposto una sorta di *Masterplan dell'area di progetto*, al fine di creare una struttura "simbiotica" tra l'impianto tecnologico e l'attività agricola, prevedendo il *mercato a chilometro zero* nella zona est, la *lecceta micorrizzata* nell'area ovest/sud-ovest, *i frutteti per la produzione di frutti selvatici*, dislocati principalmente a nord-ovest e lungo tutta l'area est, con anche *macchia mediterranea*, in zona sud-ovest; *gli orti sociali e oasi ecologiche*, lungo le aree a nord e nord-est; il *Pioppeto*, in zona sud-ovest e l'area di solo *restauro e valorizzazione paesaggistica del parco ecovoltaico* dedicata interamente alla manutenzione e valorizzazione dei valori culturali ed ecologici.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0128206 del 17/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.


CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti formalmente i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:


- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4719 del 19/10/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e al Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza Speciale PNRR;
- **Regione Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, nota prot. n. 30081 del 17/11/2022, con la quale ha reso il proprio parere in merito al progetto in oggetto, evidenziando tra l'altro che le aree occupate da iniziative nel settore fotovoltaico/agrofotovoltaico nella pianura della Nurra, ammontano complessivamente a quasi 1200 ettari, aspetto da valutare con accuratezza in relazione al criterio degli impatti cumulativi; la Regione inoltre rispetto al quadro progettuale ha rilevato l'assenza di un'adeguata analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali e, stante le significative dimensioni dell'impianto proposto, l'assenza di un adeguato piano di cantiere;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione tecnica PNIEC-PNRR**, nota prot. n. 9306 del 29/11/2022, con la quale ha fatto richiesta al Proponente di documentazione integrativa, anche in riferimento agli impatti cumulativi nell'intorno di 5 chilometri dall'area di progetto rispetto a tutte le componenti ambientali, con particolare riferimento al consumo di suolo;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 15911 del 30/11/2022, con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza (*cfr.* Allegato n. 1), reso in senso negativo al progetto di cui trattasi, ritenendo inoltre che, le problematiche evidenziate non possano comunque essere superate apportando modifiche al progetto proposto se non prevedendo una completa riprogettazione dell'intervento in altra localizzazione.
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot.interno n. 6555 del 06/12/2022, con la quale ha espresso il proprio contributo istruttorio (*cfr.* Allegato n. 2) in cui riporta di concordare con le valutazioni rese dalla Soprintendenza ABAP competente non ritenendo il progetto in esame compatibile con la tutela archeologica;
- **Sigma Ariete S.r.l.**, nota acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. n. 7192 del 20/12/2022, con cui ha chiesto la sospensione dei termini di 120 giorni per la consegna della documentazione integrativa;
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U. 0161311 del 21/12/2022, con la quale, a seguito della richiesta di proroga dei termini di consegna delle integrazioni pari a 120 giorni formulata dal Proponente, effettuata in data 16/12/2022, ha accordato tale proroga con scadenza il 05/05/2023;
- **Sigma Ariete S.r.l.** comunicazione a mezzo pec del 24/03/2023 (acquisita dalla Scrivente prot. n. 4465 del 27/03/2023), con cui ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR;

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 5440 del 12/04/2023, con la quale, a seguito dell'avviso al pubblico del 04/04/2023 relativo alla pubblicazione della documentazione integrativa elaborata dal Proponente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento, di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza, come anche alle UU.OO. DG-ABAP Servizi II e III della Soprintendenza Speciale PNRR, di voler esprimere i propri contributi istruttori definitivi, a seguito dell'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, nota prot. n. 6779 del 09/05/2023 (cfr. Allegato n. 3), con cui ha confermato quanto espresso con il precedente parere del 30/11/2022, verificato che "... Per quanto attiene all'impianto vero e proprio e alle opere architettoniche e agronomiche connesse, le integrazioni prodotte in risposta alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non recano elementi tali da modificare il quadro vincolistico e le valutazioni già formulate per gli aspetti di competenza...";
- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, nota prot. n. 94203 del 09/06/2023, con la quale ha comunicato che la Commissione tecnica PNIEC-PNRR ha espresso parere n. 166 del 25/05/2023, reso in senso favorevole subordinato al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere medesimo;
- **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della SS-PNRR, nota prot. interno n. 15165 del 19/07/2023 (cfr. Allegato n. 4), con la quale concorda il parere negativo confermato dalla Soprintendenza ABAP competente con nota del 09/05/2023;
- **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della SS-PNRR, nota prot. interno n. 14530 del 13/07/2023 (cfr. Allegato n. 5), con la quale ha comunicato di non rilevare aspetti di specifica competenza.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Sassari nel parere endoprocedimentale del 30/11/2022 e confermato con nota del 09/05/2023, che ha messo in evidenza la presenza di numerosi Nuraghi, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, caratterizzanti il territorio di riferimento, molti dei quali disposti "a corona" rispetto all'impianto in progetto e sopraelevati rispetto all'impianto proposto:

- i Nuraghi *Elighe Longu I* (D.M. 16.12.1988) ed *Elighe Longu II* (D.M. 16.1.1988), situati all'interno del perimetro dell'impianto (i sottocampi fotovoltaici sono tangenti ai perimetri di tutela condizionata dei due Nuraghi);
- i Nuraghi *Monte Reposu*, *Agliadò*, *Rumanedda*, *Frusciu Mannu*, *Macciadosa* ed il *Pozzo Sacro Saccheddu*, tutelati con vincoli diretti ed indiretti, come in dettaglio specificato dalla Soprintendenza ABAP competente;
- i numerosi *siti archeologici* compresi nel "*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari*" individuati e tipizzati dal PPR, tra cui il *Nuraghe Joanne Abbas*, posto all'interno dell'area di impianto;
- il cavidotto e la Sottostazione interessano numerose emergenze archeologiche, tra le quali, i Nuraghi *Serra Olzu*, *Mandrebbas* e *Gianna de Mare*;
- la Cantoniera *Juane Abbas*, tutelata *ope legis*, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004, circondata dalle opere di impianto.





Elaborazione SSPNRR: nell'immagine i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice, con relativo buffer di 500 metri. I simboli rossi rappresentano i beni censiti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari" del PPR.

CONSIDERATO inoltre che, dalle ricognizioni effettuate dalla Soprintendenza ABAP di Sassari, si evince che tale territorio si caratterizza per l'altissima densità archeologica che restituisce un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio, con una chiara logica di interscambiabilità tra i monumenti stessi, anche per le testimonianze di epoca romana e medioevale presenti, quali i siti di *Funtanazza* e *Viddazza*, i villaggi di *Lampaggiu*, *Uccari*, *Frusciu* e le fortificazioni di *Monte Forte* e *Rocca della Bagassa* (posta a circa 3,5 chilometri dall'area di impianto, in posizione sopraelevata).

CONSIDERATO che per quanto attiene alla permeabilità visiva e alla ininterrompibilità, l'interposizione dell'impianto proposto, qualora realizzato, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra i monumenti sopra menzionati, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la competente Soprintendenza di Sassari e Nuoro ha verificato la compatibilità del progetto di cui trattasi rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, evidenziando tra l'altro che il progetto determina di per sé un forte impatto dovuto alla sua eccezionale estensione (circa 345 ettari) ed inoltre l'ambito in cui esso si inserisce "... ricade in parte su aree tutelate ai sensi degli art. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004 (...) in quanto zona di interesse archeologico, per la presenza dei due Nuraghi I e II in *Elighe Longu*. La valorizzazione di questo ambito non può prescindere dalla conoscenza e dalla tutela del patrimonio archeologico che costituisce la ragione stessa del vincolo, anche paesaggistico ...".

La superficie di progetto è difatti interessata dalle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1 come riportato a seguire:

- il *Riu Don Gavinu* con le relative sponde, tutelato ai sensi della lettera c), interno al sito d'intervento ma non direttamente interessato dall'installazione dei moduli fotovoltaici;
- le aree del *Nuraghe I in Elighe Longu*, del *Nuraghe II in Elighe Longu* e del *Nuraghe Monte Reposu*, tutelate ai sensi della lettera m).

Nell'area di progetto inoltre sono presenti, tra gli altri, diversi beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione):

- il Nuraghe *Lampaggiu Lepuzzu* (codice BUR4304);
- il Nuraghe *Elighe Longu* (codice Bur 4303);
- il Nuraghe *Joanne Abbas* (codice BUR 4260);
- il sito di *Funtanazza* (codice BUR 4261);
- il Nuraghe *Bazzinitta* (codice BUR 4259).

Inoltre, considerato che le valutazioni paesaggistiche sul progetto si estendono anche all'area vasta, si evidenzia la presenza di due aree tutelate, sottoposte a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del succitato D. lgs. 42/2004:

- i territori di *Porto Ferro, dell'Argentiera e di Stintino* (DM. 14/01/1966);
- la *terrazza ad ovest della Chiesa di San Pietro in Silki* sita nel comune di Sassari (DM. 03/11/1951) e relativo ampliamento (DM. 09/01/1976).


Infine, risulta utile ricordare che le due strade provinciali che si incrociano ed attraversano l'area di impianto, la SP18 e la SP42, sono classificate dal PPR come "*strade di impianto a valenza paesaggistica*".

CONSIDERATA la nota del 09/05/2023 della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, la quale, anche a seguito delle integrazioni richieste dalla Commissione PNIEC-PNRR, ha confermato il parere negativo espresso con nota prot.n. 15911 del 30/11/2022. Inoltre la Soprintendenza ha evidenziato come il Proponente abbia modificato la localizzazione della Sottostazione utente, non fornendo adeguata documentazione progettuale aggiornata rispetto alla modifica predetta.


CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento, nella parte nord compresa la sottostazione elettrica, rientra nell'Ambito di paesaggio costiero n. 14 "*Golfo dell'Asinara*", mentre la parte a sud dell'impianto ed il cavidotto, sono ricompresi nell'Ambito n. 13 – *Alghero*, così come individuati dal PPR.

CONSIDERATO che il Proponente, nella relazione tecnico-descrittiva riporta che l'impianto si sviluppa su di un terreno a destinazione d'uso produttivo e artigianale, tuttavia ciò non trova riscontro nella disciplina del PPR, come anche nella relazione agronomica, dove, le particelle interessate dal progetto sono identificate come ad uso agricolo. Ancora, nella Relazione Agronomica (cfr. elaborato 5.01.31 - AMB a pag.6) si riporta che "*... la quasi totalità dei confini interni ed esterni [area di impianto] è marcata dalla presenza [di] vegetazione arbustiva ed arborea con notevole valore paesaggistico ed ecologico, oltre che da muretti a secco...*"; oltre a ciò, tutta l'area è servita dalle condotte del Consorzio di Bonifica della Nurra, caratterizzato da un sistema irriguo diffuso non comune rispetto ad altre parti della regione Sardegna.

CONSIDERATO che il suddetto territorio risulta individuato dal PPR in buona parte come destinato a "*colture erbacee specializzate*", riconducibili alle "*Aree ad utilizzazione agro-forestale*", regolamentate dagli artt.28-30 delle Norme tecniche di attuazione. In particolare l'art. 29 prescrive di "*... vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...*". Inoltre l'impianto, in alcune parti (cfr. immagine sottostante) si sovrappone ad aree identificate dal PPR come Componenti di paesaggio con valenza ambientale – *Aree naturali e seminaturali* (Vegetazione a macchia e aree umide), regolamentate dagli artt. 25-27 delle NTA. Nello specifico l'art. 26 riporta quanto segue: "*Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado*".



Estratto dalla tavola 5.01.04-01-A-AMB - PPR Regione Sardegna – Sovrapposizione del progetto sul piano paesaggistico (nei cerchi azzurri le componenti di paesaggio con valenza ambientale)




Layout di progetto

CONSIDERATO che rispetto alla cartografia del PPR Sardegna e alle perimetrazioni delle “componenti di paesaggio con valenza ambientale”, la tavola 5.01.09-01-A-AMB - PUC Comune di Sassari assetto ambientale e insediativo, si evidenziano delle discrepanze tra i contenuti del piano paesaggistico regionale e quelli del piano urbanistico comunale. Si rileva comunque che, come disposto dal D. lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico, quale strumento sovraordinato, prevale su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale pertanto, le disposizioni dei predetti piani devono fare riferimento a quelle del Piano Paesaggistico regionale.


CONSIDERATO che, come dichiarato dal Proponente nella documentazione di progetto (cfr. SIA pag. 128), l'impianto ricade in area non idonea alla installazione di impianti fotovoltaici secondo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 – Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, oltre che ai sensi dell'art.47 comma 1, lett. a, punto n. 2.1 della L.41/2023. Difatti oltre alle interferenze dirette dovute alla presenza di beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II, per i quali è

prevista dalla normativa nazionale un'area di rispetto pari a 500 metri dal perimetro di tutela, il progetto per come previsto è posto all'interno del perimetro istituito del Consorzio di Bonifica della Nurra (punto 7.2 Aree non idonee), oltre ad inglobare al proprio interno una porzione del corso d'acqua *Riu Don Gavinu* (tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del d.lgs.42/2004).



Estratto Tavola Aree non idonee allegata alla Delibera G.R.n.59/90 del 2020 con sovrapposizione del progetto, elaborata dal Proponente

Si evidenzia inoltre che nel SIA il Proponente riferisce che “... Il Piano Urbanistico del Comune di Sassari ha ... elaborato una carta dei Siti non idonei alla installazione per gli impianti fotovoltaici oltre 200 kWp, a scala comunale, limitando quindi la non idoneità solo agli impianti di grande taglia. L'area di impianto, secondo la cartografia comunale, risulta interamente inserita in una zona non idonea” (cfr. p. 109 del SIA).



Nell'immagine a sinistra il perimetro di tutela condizionata (estratto Tav. 5.01.13-01-A-AMB - PUC Comune di Sassari siti non idonei per impianti fotovoltaici) – Nell'immagine a destra (Elaborazione SSPNRR) il buffer di 500 metri dei beni sottoposti a tutela diretta ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004 e le fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua.

RILEVATO che il Proponente ritiene superabile la non idoneità dell'area all'installazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (oltre i 300 ettari e con potenza pari a 144,21 MWp) considerato l'uso agricolo del terreno sottostante i pannelli fotovoltaici, tuttavia, le caratteristiche strutturali degli impianti stessi, sostenuti da fondazioni in cemento armato, provocano una concreta trasformazione dello stato dei luoghi di forte impatto sul territorio e conseguente consumo di suolo che non risulta essere stato oggetto di adeguate valutazioni all'interno del SIA. Rispetto a quanto riportato nella Relazione tecnico descrittiva (cfr. pag. 35) l'impianto comprende la

installazione di 220.170 moduli fotovoltaici e di 28 cabine di impianto, della sottostazione elettrica e di 7 serbatoi interrati realizzati in cemento armato per lo stoccaggio dell'acqua piovana, con conseguente deterioramento della qualità dei terreni, individuati dal PUC di Sassari come "Aree agricole interessate da produzioni di qualità". Anche il Piano di dismissione (cfr. el. 1.13 – GEN – Piano preliminare di dismissione e smaltimento e computi) e lo Studio di Impatto Ambientale (cfr. cap.5.5.2 – Impatto sulla componente suolo e sottosuolo, pagg. 484 -) risultano carenti nelle valutazioni relative agli impatti derivanti dalle varie fasi di lavorazione delle opere, in particolare dalla dismissione e rimozione dei plinti di fondazione e dalle successive operazioni di ripristino, tenuto conto che, secondo il progetto, su tali aree dovrebbero persistere le coltivazioni e la vegetazione, a fine vita dell'impianto.

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica della Nurra, con nota prot. n. 8595 del 04/11/2022 ha evidenziato che i terreni in progetto, rientrano all'interno della perimetrazione dello stesso e pertanto vige il Regolamento Irriguo (R.I.), che impone il limite massimo del 5% della superficie catastale sulle tare morfologiche e funzionali; tale determinazione risulterebbe in contrasto con le opere in cemento armato previste, in quanto superfici sottratte alla coltivazione. Inoltre, la configurazione dei pannelli, considerate le loro dimensioni, non risulterebbe sempre tale da garantire la manutenzione delle condotte idriche esistenti.

CONSIDERATO che, in riferimento all'utilizzo delle risorse, data la grande estensione dell'area interessata e le numerose e diversificate attività agricole, in risposta al punto 3.1 Acque superficiali e sotterranee della richiesta di integrazioni del MASE, il Proponente ha prodotto un documento (l'elaborato 3.09-CIV – Stima volumi acqua piovana e dimensionamento sistema di raccolta), in cui analizza varie metodologie di stoccaggio dell'acqua, proponendo la realizzazione di 7 serbatoi riportando che "L'acqua verrà stoccata all'interno di serbatoi di accumulo sotterranei in cemento armato al fine di ottimizzare gli spazi richiesti a questo scopo" (cfr. immagine sottostante). Si rileva tuttavia che ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, non risulterebbero comunque essere state individuate le localizzazioni dei suddetti serbatoi, né sono stati prodotti elaborati di dettaglio delle morfologie e delle caratteristiche dimensionali degli stessi.



Figura 6-1. Opzioni di stoccaggio dell'acqua sotterraneo tra cui, in alto a destra, un esempio di serbatoio gettato in opera come previsto in progetto.


PRESO ATTO delle integrazioni prodotte in merito alle alternative progettuali citate dal Proponente nell'elaborato 5.01.- AMB –SIA -2 di 3 (cfr. pagg. 313-317), in particolare al punto 3.11.7 - Realizzazione del progetto in un sito differente, da cui si evince che la principale motivazione relativa alla scelta localizzativa è, secondo il Proponente, l'appartenenza dei terreni coinvolti nel progetto ad un'unica proprietà. Inoltre, la volontà del Proponente di scegliere aree agricole per l'installazione dell'impianto di cui trattasi, per lo più in zona E2, sottozona E2.a ("Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni irrigui) come si evince dalle proprie dichiarazioni "... L'impianto agrivoltaico così come è stato progettato, prevede un importante intervento di miglioramento fondiario ...", risulta disattendere quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali "d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".

CONSIDERATO che l'area individuata nel progetto come settore centro-sud, cioè quella che comprende le aree di impianto dei Nuraghi Elighe Longu I e II, sottoposti a tutela diretta ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, viene

indicata dal Proponente come "... In minima parte zona omogena H, sottozona H1, Zona archeologica ..." (cfr. pag.3 16, el. 5.01.- AMB –SIA -2 di 3), non tenendo in adeguata considerazione sia la perimetrazione di tutela condizionata, sia quanto è prescritto all'art. 47, comma 2.1 del D.L.13/2023, rispetto alla distanza dei 500 metri dei beni tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs.42/2004. Inoltre, si deve evidenziare la riscontrata carenza di elaborati di dettaglio ai fini della tutela stessa dei beni sopra indicati, anche in merito alle indagini relative alla sottostazione elettrica, poi rilocalizzata dal Proponente a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Inoltre nelle fotosimulazioni di progetto, risultano assenti fotoinserimenti o rendering concernenti i beni sottoposti a tutela e le aree contermini.

CONSIDERATO che, a seguito della ridefinizione del perimetro del Riu Don Gavinu (variante puntuale al PAI del Comune di Sassari, poi pubblicata sul BURAS n.10 del 03/03/2022), alcune aree di impianto interferiscono con le fasce di prima salvaguardia (art. 30 ter delle NA del PAI) e con le aree a pericolosità idraulica dello stesso corso d'acqua, a tutela delle quali il Proponente, nell'elaborato *Risposte alla richiesta di integrazioni del MASE* al punto 3.2 ha dichiarato che "Le strutture FV interferenti con le aree di prima salvaguardia e con le aree a pericolosità idraulica molto elevata saranno riallocate, per quanto possibile, in altre aree idonee all'installazione delle strutture FV...", tuttavia non risulta evidente dagli elaborati di progetto, la ridefinizione planimetrica relativa alla nuova disposizione di tali strutture.

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli impatti cumulativi, l'impianto di cui trattasi è posto in un'area già oggetto di numerose istanze per impianti FER. Nell'elaborato denominato *Addendum alla Relazione progetto paesaggistico*, il Proponente, in risposta al punto. 1.1, *Aspetti generali*, di quanto richiesto dal MASE, con nota prot. n. 9306 del 29/11/2022, individua sette progetti all'interno dell'area richiesta, tuttavia da una verifica effettuata dalla Scrivente, risultano almeno tredici i progetti in istruttoria e ad istruttoria conclusa a livello statale all'interno del buffer di 5 chilometri (cfr. immagine sottostante).



Elaborazione SSPNRR – Nell'immagine considerando un buffer di 5km dall'impianto sono presenti n.7 impianti FER in valutazione

[ID: 7391] Progetto di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sassari 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di

A

connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS) su una superficie di ca. 43 ha (Sassari 02), proposto dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l., che di recente ha avuto giudizio di compatibilità ambientale positivo (DM 315 del 04.11.2022);

[ID:7630] Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "*Green and Blue Serra Longa*" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in Località Serra Longa nel Comune di Sassari (SS), di superficie pari a ca. 76 ha, proposto dalla Società SF MADDALENA S.R.L.;

[ID: 7405] Progetto integrato agricolo-energia-ambiente denominato agrovoltaiico Macciadosa, di potenza pari a 80,88 MWp e superficie pari a circa 151 ha, proposto dalla Società Pacifico Cristallo S.r.l.;

[ID: 7792] Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrofotovoltaico della potenza pari a 48,30 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in un'area di circa 79 ha, proposto dalla Società INE Cugulargiu S.r.l.;

[ID: 7759] Progetto di un impianto agrivoltaiico, denominato "*Sassari 2*", di potenza nominale pari a 25 MW, e delle relative opere di rete, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in località Campanedda, su una superficie di circa 40 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l.;

[ID: 7685] Progetto di un parco agrivoltaiico di potenza nominale pari a 34,43 MW, denominato "*FS Sassari*" sito nel Comune di Sassari (SS), località Tanca la Campana, in un'area di circa 48 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l.;

[ID: 7777] Progetto di realizzazione di un parco agrivoltaiico di potenza nominale pari a 60 MW, denominato "*Campanedda*", sito nel Comune di Sassari (SS), in località contrada Campanedda, in un'area di circa 95 ha, proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l.;

[ID: 8006] Progetto di un impianto agrivoltaiico, della potenza complessiva pari a 46,175 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nelle località di Bazzinitta e Serra Fenosa, nel Comune di Sassari (SS), su un'area di circa 68 ha, proposto dalla Società Verde 7 S.r.l.;

[ID: 9406] Impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte solare nel Comune di Sassari denominato "*Bacchileddu*" della potenza nominale di 11,20 MWp, proposto dalla Società Ferrari Agro Energia S.r.l.;

[ID: 9681] Progetto di un impianto agrivoltaiico denominato "*Fattoria Solare Casa Scaccia*" dalla potenza di 43,9 MWp, con sistema di accumulo da 12,5 MW e opere di connessione alla RTN, nel Comune di Sassari proposto dalla Società AGRI BRUZIA Società agricola a.r.l.

[ID: 8006] Progetto di Realizzazione di un impianto agrivoltaiico con produzione agricola da impianto intensivo di melograni e produzione di energia elettrica da conversione solare fotovoltaica e opere di connessione, di potenza pari a 46,176 MWdc, proposto dalla Società VERDE 7 S.R.L.;

[ID: 9682] Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 33,81 MW da realizzare nei Comuni Pauli Arbarei e Lunamatrona (SU) e delle relative opere di connessione alla RTN, consistente in circa 8,5 km di elettrodotto 36 kV interrato passante per i comuni Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri, proposto dalla Società LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 16 S.r.l.;

[ID: 5954] Progetto per l'installazione di un impianto eolico "*SA CORREDDA*" costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica SE di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel Comune di Porto Torres (SS), proposto dalla Società Ecowind 3 S.r.l.;

PRESO ATTO della disamina compiuta dal Proponente rispetto alle disposizioni del PPR, dalla quale tuttavia si evince principalmente la trascrizione dei contenuti degli elaborati per gli Ambiti di riferimento e non sono state evidenziate le criticità riscontrate dalla Soprintendenza competente e dalla Scrivente in merito al riconosciuto contrasto derivante dalla realizzazione dell'impianto rispetto alle definizioni, alle prescrizioni e agli indirizzi del PPR, nonché anche rispetto alle relative disposizioni delle NTA.

CONSIDERATO che sulla base delle verifiche effettuate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR ai sensi del recente Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023 (cfr. art. 47, Disposizioni in materia di installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, co. 2, punto 2.1), l'impianto di cui trattasi risulta interferire direttamente con l'area di rispetto di 500 metri relativa a beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004. Si ritiene opportuno inoltre segnalare che, le valutazioni di compatibilità paesaggistica

compiute dalla Scrivente, non possono prescindere dai principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio. Tutto ciò confermato da quanto riportato nella *Relazione archeologica* (cfr. elaborato 5.01.16-AMB-Relazione archeologica Viarch, pag.28) con riferimento al *Nuraghe Elighe Longu I* "... La costruzione nuragica instaura un rapporto visivo con il vicino *Nuraghe Elighe Longu II* e con i *Nuraghi Funtanazza, Donna Ricca, Siareddu, Joanne Abbas, Bezinitta, Cazzet-teri, Branca, Monte Reposu* e con *Monte Forte e la Rocca della Bagassa* ...".

VALUTATO pertanto che l'impianto di progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del contesto di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, contrastando con quanto previsto dalla disciplina del PPR, per le caratteristiche e la natura stessa dell'impianto, per il suo carattere industriale, generando un'intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, nei diversi punti di osservazione, quale "detrattore paesaggistico".

RITENUTO che l'impatto paesaggistico dell'impianto proposto non può essere limitato a quello visivo, comunque evidente, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito della sua realizzazione, che modificherebbe un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico-culturale, determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica anche rispetto alle strategie e agli Obiettivi che il PPR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che il PUC di Sassari comprende anche un elaborato denominato "*Studio per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici in terra con potenza superiore a 200 KWp*" (Tav.6.1.3), da cui si evince che l'area occupata dall'impianto in progetto risulta rientrare all'interno della perimetrazione delle aree non idonee. Ugualmente si riscontra la non idoneità nella cartografia regionale allegata alla Delibera G.R.n.59/90 del 2020, alla quale si aggiungono le aree di tutela dei beni vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs.42/2004, disciplinate dal D.L. 13/2003, art. 47.

PRESO ATTO che il Proponente, nella documentazione prodotta a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha modificato la posizione della sottostazione utente.

CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto non è a parere della Scrivente il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

CONSIDERATO che nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi, sono in corso di valutazione di impatto ambientale statale numerose altre iniziative relative a impianti fotovoltaici ed eolici che, se realizzati, porterebbero ad una totale trasformazione del territorio, configurando di fatto una conversione di tipo tecnologico, stravolgendo quelle che sono le previsioni del PPR, come già evidenziato dalla Scrivente.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione degli impianti da fonti energetiche rinnovabili e quindi anche degli impianti fotovoltaici, consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti fotovoltaici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

CONSIDERATO comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di

questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle *LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LORO CORRETTO INSERIMENTO NEL TERRITORIO* della Regione Sardegna, confermano quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti ... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica", come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle "esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...", come del resto, stabilito anche dall'art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

CONSIDERATO che il Piano per la transizione ecologica (di recente approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) riconosce che "... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici], richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto legge 199/2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate ...".

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e integrati come anche le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sigma Ariete S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quali parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari nel proprio parere endoprocedimentale, successivamente confermato.

CONSIDERATE le integrazioni trasmesse dal Proponente a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni formulata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che non hanno comunque superato le criticità evidenziate nel corso del presente iter istruttorio.

RITENUTO di poter aderire agli esiti dei pareri della Soprintendenza ABAP competente.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecolvoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, località "Giuanne Abbas" ed "Elighe longu", sito nel comune di Sassari (SS) proposto dalla Sigma Ariete S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: Sassari, località Giuanne Abbas ed Elighe Longu. Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN. Parere endoprocedimentale.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Sigma Ariete S.r.l.

Codice identificativo procedimento MITE: ID_VIP: 7991

Rif. Vs nota prot. 4719 del 19/10/2022, Ns. prot. 13926 del 20.10.2022

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Nel progetto si prevede l'ubicazione del parco fotovoltaico su di un'area agricola e zootecnica dell'estensione di circa 320 ha (le strutture occuperanno circa 67,4 ha) in agro del comune di Sassari (SS), nelle località "Giuanne Abbas" ed "Elighe Longu". La zona prevista per la realizzazione dell'impianto è situata circa 15 Km ad ovest del centro urbano di Sassari; l'area è attraversata dalle Strade Provinciali 18 e 42.

L'impianto in progetto, suddiviso in 20 sottocampi, avrà una potenza elettrica di picco circa pari a 144.21 MWp e potenza nominale di immissione in rete in corrente alternata pari a circa 150 MVA, sarà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150kV, denominata "Olmedo 380", da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Fiumesanto Carbon-Ittiri". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150kV per il collegamento dell'impianto sulla SE RTN costituirà impianto di utenza per la connessione mentre lo stallo arrivo produttore a 150kV nella suddetta stazione costituirà impianto di rete per la connessione.

Il progetto può essere suddiviso dal punto di vista geografico in 3 maxi-aree:

- area di Impianto, ove verranno installati i moduli fotovoltaici ed avverranno in sinergia le attività agricole;
- area cavidotto MT, ove al di sotto del manto stradale verrà realizzato un cavidotto in media tensione per il collegamento del parco alla SottoStazione Elettrica (SSE);
- area SE SSE RTN, ove verrà realizzata la SottoStazione Elettrica 150kV/30kV, il cavidotto in alta tensione, la Stazione Elettrica RTN, il raccordo aereo alla RTN, la sostituzione di un traliccio esistente e l'installazione di un nuovo traliccio.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

I moduli fotovoltaici saranno installati su plinti in cemento armato alla profondità di 30 cm dal piano di campagna. Sono previsti scavi per un totale di 840 mc.

Si prevedono inoltre:

- 23,3 km di recinzione in maglia sciolta plastificata alta 2 m, collegata ad un totale di 9360 pali circa in acciaio zincato infissi direttamente nel suolo;
- realizzazione di 17 accessi carrabili;
- costruzione di un sistema viario di accesso e per il transito pedonale e veicolare per una superficie di 86500 mq;
- aree di cantierizzazione.

Nella documentazione di progetto è dichiarata che l'impianto ricade in area non idonea alla installazione di impianti fotovoltaici secondo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 - Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

ALLEGATO A - Area funzionale patrimonio archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Relazione Archeologica (elaborato 5_01_16-AMB);
- Estratto Catalogo beni archeologici PUC Comune di Sassari (elaborato 5_01_16_01-AMB);
- Tavola 1- Inquadramento generale e Localizzazione siti archeologici (elaborato 5_01_16_02-AMB);
- Tavola 2- Localizzazione delle aree di intervento (elaborato 5_01_16_03-AMB);
- Tavola 3/1- Determinazione del Rischio Archeologico Assoluto- Mappa Riassuntiva (elaborato 5_01_16_04-AMB);
- Tavola 3/2- Determinazione del Rischio Archeologico Assoluto- Particolare Area Regione "Juanne Abbas" e perimetrazione del sito di Funtanazza (elaborato 5_01_16_05-AMB);
- Tavola 4- Determinazione del Rischio Archeologico Relativo- Mappa Riassuntiva (elaborato 5_01_16_06-AMB);

Oltre a quanto appena elencato sono stati esaminati tutti gli elaborati ed in particolar modo lo Studio di Impatto Ambientale, gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, gli inquadramenti all'interno dell'Assetto Storico- Culturale del PPR Sardegna, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, il Computo metrico e il Quadro economico.

Si attesta che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dall'archeologo incaricato dott. Alessandro Vecciu (in possesso dei requisiti di legge).

Dall'esame della documentazione suddetta tuttavia si rileva che:

- non risulta effettuata la ricognizione archeologica in relazione al percorso dei caviddotti;
- la situazione vincolistica è citata solo in relazione ai perimetri del PUC di Sassari. Non appaiono invece citate e rappresentate le aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999.
- non è allegata la carte della visibilità archeologica, pur dettagliata all'interno della Relazione.



A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Sassari

- Nuraghe Elighe Longu I, D.M. 16.12.1988;
- Nuraghe Elighe Longu II, D.M. 16.12.1988;
- Nuraghe Monte Reposu, D.M. 01.09.1984 (diretto e indiretto);
- Nuraghe Agliadò, D.M. 16.1.1967;
- Nuraghe Rumanedda, D.M. 19.7.1985 (Diretto), 20.7.1989 (Indiretto);
- Nuraghe Frusciu Mannu, D.M. 14.3.1967;
- Nuraghe Macciadosa, D.M. 11.7.1983;
- Pozzo Sacro Saccheddu, D.D.R. 14.5.2013;

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza di eventuali beni archeologici tutelati ope legis.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nel P.U.C. di Sassari sono cartografati i seguenti beni, in parte presenti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari":

Comune di Sassari

- Nuraghe Bazzinitta;
- Nuraghe Siareddu;
- Nuraghe Donna Ricca;
- Nuraghe Cazzetteri;
- Sito di Funtanazza;
- Nuraghe Joanne Abbas;
- Fortificazione di Rocca della Bagassa;
- Nuraghe e Villaggio di Monte Reposu;
- Nuraghe Branca;
- Nuraghe e villaggio di Lampaggiu- Lempuzzu;
- Nuraghe Elighe Longu I;
- Nuraghe Elighe Longu II;
- Nuraghe Li Padulazzi;
- Nuraghe Serra Olzu;
- Nuraghe Gianna de Mare;
- Nuraghe Mandrebbas;
- Nuraghe Agliadò;
- Nuraghe Giagu de Serra;
- Nuraghe Andria Mannu;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Monte Uccari;
- Strada antica di Macciadosa;
- Nuraghe Zio Santoru.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Relazione archeologica allegata al progetto distingue il potenziale archeologico assoluto da quello relativo. In relazione al Rischio archeologico assoluto individua aree con rischio alto (area denominata "e" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati), Medio- Alto (aree denominate "f" e "g" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati) e Medio (aree denominate "h" e "i" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati).

Per quanto riguarda il Rischio archeologico relativo all'impatto del progetto in parola sono individuate aree con rischio alto (area denominata "e" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati), Medio- Alto (aree denominate "b", "c", "d" e "g" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati), Medio (aree denominate "h" e "i" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati) e Medio- Basso (area denominata "e" nella Relazione archeologica e negli elaborati allegati).

Si deve rappresentare come l'impianto fotovoltaico vada ad inserirsi in un sistema territoriale antico connotato da un gran numero di nuraghi (Funtanazza, Elighe Longu I e II, Bazzinita, Juaane Abbas, Lampaggiu etc.) che occupavano lo spazio geografico in modo capillare e con una chiara logica di intervisibilità. Tiene conto infatti evidenziare come i sottocampi siano posizionati esattamente lungo i perimetri di tutela condizionata dei Nuraghi Elighe Longu I e II (nonché da quello della Cantoniera Juaane Abbas) e comunque a brevissima distanza da quelli dei Nuraghi Juaane Abbas, Funtanazza e Bazzinita, con il rischio quindi di fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per quanto, come evidenziato alla p.2 della presente nota, all'interno degli elaborati progettuali siano state individuate delle lacune, quanto presentato è bastevole per l'espressione del parere di competenza

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica. In particolare l'area dell'impianto in oggetto comprende e risulta attorniata da una serie di Nuraghi (denominati Joanne Abbas, Elighe Longu I e Elighe Longu II all'interno dell'impianto; Bazzinita, Donna Ricca, Siareddu, Monte Reposu, Lempuzzu), che restituiscono un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi. Con un allargamento prospettico è possibile ravvisare un paesaggio archeologico di epoca romana, altomedievale (siti di Funtanazza e Viddazza) e medievale (villaggi abbandonati di Lampaggiu, Uccari, Frusciu; fortificazioni di Monte Forte e Rocca della Bagassa), i cui siti concorrono a inquadrare un territorio densamente popolato in tutte le epoche storiche. Quanto detto è valevole anche per il tracciato del cavidotto: a breve distanza dal tracciato del cavidotto sono infatti posti i nuraghi Serra Olzu, Mandrebbas e Gianna de Mare.



Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali, e anzi totalmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B - Aree funzionali patrimonio architettonico e paesaggio

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il sito di intervento non è sottoposto ad alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si rilevano due aree tutelate a pochi chilometri dal sito in cui è prevista l'installazione dell'impianto:

- i territori di Porto Ferro, dell'Argentiera e di Stintino *"perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;"* (D.M. 14.01.1966)

- la terrazza a Ovest della Chiesa di San Pietro in Silki sita nel comune di Sassari (D.M. 03.11.1951) e ampliamento (DM.09.01.1976) *"perché rappresenta un'area verde pressoché unica nel comune di Sassari, per le eccezionali qualità della flora e forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono suggestivi scorci paesaggistici..";*

Considerata l'estensione dell'impianto ecovoltaico e la sua quota sul livello del mare, non si esclude che questo possa interferire con le visuali godibili da tali aree tutelate;

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Nell'area di studio si rilevano le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 del Codice:

- il Riu Don Gavinu con le relative sponde, tutelato ai sensi della lettera c), interno al sito d'intervento ma non direttamente interessato dall'installazione dei moduli fotovoltaici;

- le aree del nuraghe I in Elighe Longu, del nuraghe II in Elighe Longu e del nuraghe Monte Reposu, tutelate ai sensi della lettera m). In particolare il progetto prevede degli interventi all'interno dell'area di vincolo dei nuraghi I e II in Elighe Longu.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.



L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" individuata dal PPR.

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Sassari è il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento

Le seguenti opere ricadono entro un'area individuata dal PPR come "Colture erbacee specializzate":

- Campi ecovoltai individuati come Area A-B-C-D-E-F
- Stazione

Le Colture erbacee specializzate e gli impianti boschivi artificiali sono riconducibili alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" di cui agli artt. 28-30 delle NTA del PPR:

L'art. 29 recita *"La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico"*

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

Nell'area di studio sono presenti diversi beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione): il nuraghe Lampaggiu Lepuzzu (codice BUR 4304), il nuraghe Elighe Longu (codice Bur 4303), il nuraghe Joanne Abbas (codice BUR 4260), il sito di Funtanazza (codice BUR 4261) e, a maggiore distanza, il nuraghe Bazzinitta (codice BUR 4259).

In particolare il progetto prevede degli interventi all'interno dell'area di vincolo del nuraghe Elighe Longu.

B.1.2. Beni architettonici

Nell'area vasta interessata dallo studio di impatto ambientale non si rilevano beni architettonici oggetto di specifico provvedimento di vincolo.

Nella parte a nord dell'area d'intervento è presente la cantoniera Juane Abbas, tutelata *ope legis* ai sensi degli artt.10 c.1 e 12 c.1 del D.Lgs 42/2004, che risulterebbe circondata su due lati dall'impianto.

B.2 CONCLUSIONI RELATIVE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO

Oggetto principale dell'intervento è la realizzazione di un impianto agrivoltaico che dovrebbe essere connesso ad una stazione elettrica di trasformazione per cui tuttavia non sono stati prodotti disegni o fotosimulazioni, ma solo l'indicazione di una generica area di sedime. Il progetto prevede inoltre una serie di opere architettoniche ed agronomiche con l'obiettivo di realizzare, all'interno dell'area d'intervento, dei servizi accessibili al pubblico e, in un settore a sud-ovest esterno all'impianto vero e proprio, una vasta area di compensazione e rinaturalizzazione. La superficie interessata dal complesso delle opere è di circa 345 ettari.

I lavori ricadono in parte su aree tutelate ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs 42/2004.

In particolare si evidenzia che l'area a sud-ovest, dove è previsto il progetto di rinaturalizzazione, è tutelata sia ai sensi della Parte II che della Parte III del D.Lgs 42/2004 in quanto zona di interesse archeologico, per la presenza dei due nuraghi I e II in Elighe Longu. La valorizzazione di questo ambito non può prescindere dalla conoscenza e dalla tutela del patrimonio archeologico che costituisce la ragione stessa del vincolo, anche paesaggistico. Il progetto si concentra invece sui soli valori naturalistici dell'area, e prevede la piantumazione di



diverse specie arboree senza tenere conto delle relazioni visive con i beni archeologici attualmente emersi, né delle possibili interferenze con il patrimonio culturale ancora sepolto.

Si sottolinea inoltre che nell'area di studio sono presenti, oltre ai due nuraghi Elighe Longu, diversi altri beni archeologici sottoposti a tutela anche sotto il profilo paesaggistico. I vari settori in cui è prevista l'installazione dei moduli fotovoltaici, anche se non direttamente ricadenti nelle aree di vincolo, si inseriscono fra questi beni interrompendo la continuità funzionale e visiva tra i monumenti, a detrimento dei caratteri del paesaggio storico fin qui conservatisi (si veda in proposito anche il paragrafo A.4 della presente relazione).

A più ampia scala, si rileva che il progetto è collocato in un ambito agricolo mediamente antropizzato, i cui valori paesaggistici risultano parzialmente compromessi anche per l'esistenza di attività di cava, ma che conserva ancora in buona parte il suo carattere rurale. L'impianto in oggetto è accompagnato da un progetto agronomico che prevede la prosecuzione dell'uso agricolo dei terreni, ma si qualifica come un elemento di particolare impatto visivo, in questo contesto, soprattutto per la sua eccezionale estensione. Le fasce di vegetazione previste lungo i confini dei vari settori fotovoltaici costituiscono un rimedio sulle visuali a breve distanza, ma non sono capaci di mitigare la visibilità a distanze maggiori e da punti elevati, come ad esempio la cima di Monte Forte, inclusa nel perimetro di cui al D.M. 14 gennaio 1966 di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si deve considerare, infine, che l'intera piana della Nurra risulta interessata al momento da numerosi altri progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici già valutati o in fase di valutazione, di cui è necessario tenere conto nell'analisi della compatibilità del progetto in esame con il contesto in cui si inserisce. In particolare si rileva che questo progetto indica, per la realizzazione della stazione elettrica, la medesima area già individuata in altri interventi analoghi. La sovrapposizione delle proposte (a cui si aggiunge, nel caso presente, la carenza di documentazione relativa alla stazione) costituisce una criticità e una difficoltà istruttoria, poiché non garantisce la corrispondenza tra i progetti presentati e la loro effettiva possibilità di realizzazione così come rappresentati.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nei paragrafi "A.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio archeologico" e "B.2 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio" della presente relazione.

Si ritiene che le problematiche evidenziate non possano essere superate apportando delle modifiche al progetto in esame, ma esclusivamente tramite la completa riprogettazione dell'intervento, a partire dalla localizzazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale.

GiM-FF

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 7991] Comune di Sassari (Provincia di Sassari). Progetto di un impianto agrifotovoltaico denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), località "Giuanne Abbas" ed "Elighe Longu".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23 – PNIEC).

Proponente: Sigma Ariete S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 4719 del 19/10/2022 di questa Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale prot. n. 15911 del 30/11/2022 (assunta agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 6337 di pari data), per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella nota richiamata, la Soprintendenza ha riscontrato alcune carenze nella documentazione archeologica redatta ai sensi D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 ("Relazione archeologica", elaborato 5_01_16-AMB), elaborati che ha comunque ritenuto bastevoli per l'espressione del parere.

La Soprintendenza, vista anche la situazione vincolistica dell'area, ha evidenziato che quest'ultimo si inserisce in «un territorio densamente popolato in tutte le epoche storiche» e pertanto caratterizzato da un'«altissima densità archeologica», come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale citato.

Come specificato nello stesso parere, «si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto». Pertanto, come evidenziato dalla Soprintendenza, «la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto».

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere il progetto in esame non compatibile con la tutela archeologica.

Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione




complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.

Da ultimo, si specifica anche che, visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016 e visti l'art. 5, c. 1, let. g) e l'art. 23, c. 1, let. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006, in caso di un'eventuale nuova progettazione dell'opera, il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere redatto sulla base degli esiti della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preliminare alla valutazione di impatto ambientale.

Il Responsabile dell'istruttoria

dott. Lino Traini

(tel. 06/67234693 – lino.traini@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II

dott. Elena Calandra



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Sassari, località Giuanne Abbas ed Elighe Longu. Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN. Documentazione integrativa marzo 2023 e riavvio del procedimento. Parere endoprocedimentale.

ID VIP: 7991

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Sigma Ariete S.r.l.

Rif.: vostra nota prot. n.5440 del 12.4.2023, nostro prot. n.5596 del 13.4.2023

Con riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione integrativa disponibile sulla piattaforma va.mite.gov.it, si comunica quanto segue.

Il richiedente propone una nuova localizzazione per la sottostazione elettrica, con relativa modifica del tratto finale del cavidotto di collegamento. Il lotto di terreno indicato è adiacente al precedente e si inserisce anch'esso in un'area interessata da analoghi progetti di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, già valutati o in fase di valutazione. Come già rilevato in riferimento alla proposta precedente, non sono stati prodotti disegni o fotosimulazioni della nuova stazione.

Per quanto attiene all'impianto vero e proprio e alle opere architettoniche e agronomiche connesse, le integrazioni prodotte in risposta alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non recano elementi tali da modificare il quadro vincolistico e le valutazioni già formulate per gli aspetti di competenza.

Tutto ciò considerato, questa Soprintendenza conferma il parere negativo espresso con nota prot. n.15911 del 30.11.2022, che si allega per facilità di consultazione.

GiM-FF

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce
l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR
445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 7991] Comune di Sassari (Provincia di Sassari). Progetto di un impianto agrifotovoltaico denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), località "Giuanne Abbas" ed "Elighe Longu".
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23 – PNIEC).
Proponente: Sigma Ariete S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 5440 del 12.04.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (di seguito SABAP-SS) con nota prot. n. 6779 del 09.05.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 7249 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, la SABAP-SS ha confermato il parere negativo precedentemente espresso con prot. n. 15911 del 30.11.2022 e già condiviso per gli aspetti archeologici dalla scrivente U.O. nel contributo istruttorio prot. n. 6555 del 06.12.2022.

Ciò considerato, per quanto di competenza, si concorda con la SABAP-SS nel confermare il parere negativo in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 7991] SASSARI, località Giuanne Abbas ed Elighe Longu.

Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Sigma Ariete S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 5440 del 12/02/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 6779 del 09/05/2023 e precedentemente con nota prot. n. 15911 del 30/11/2022, e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice e che le criticità principali riguardano gli aspetti archeologici e paesaggistici, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

